

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.**

**CAPO II**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI*

**Art. 10**

*(Modifiche all' articolo 9 ter della legge regionale 57/1971 )*

1. All' articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza locale), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 dopo le parole << ; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati >> sono inserite le seguenti: << , previo avviso, >>;

**b)** Il comma 5 bis è abrogato.

**Art. 11**

*(Modifiche all' articolo 21 della legge regionale 9/2007 )*

1. All' articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<c)** affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.>>;

**b)** il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

**<<3 bis.** Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.>>.

## **Art. 12**

*(Modifiche all' articolo 25 della legge regionale 9/2007 )*

1. All' articolo 25 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << e di difesa del territorio >>;

**b)** il comma 2 è abrogato.

## **Art. 13**

*(Modifica all' articolo 31 della legge regionale 9/2007 )*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

**<<4 bis.** La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.>>.

## **Art. 14**

*(Modifica all' articolo 81 della legge regionale 9/2007 )*

1. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 9/2007 , dopo le parole <<

Direttore centrale >> sono inserite le seguenti: << competente in materia di biodiversità >>.

### **Art. 15**

*(Modifica all' articolo 83 della legge regionale 9/2007 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 9/2007 , dopo le parole << Direzione centrale >> sono inserite le seguenti: << competente in materia di biodiversità >>.